**Statuto Sociale dell'Associazione di Promozione Sociale**

**"ECCEMAMMA"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 l'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "Eccemamma".

L'Associazione ha sede nel Comune di Cernusco sul Naviglio, in via Mascagni 4.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione denominata "Eccemamma" nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, né diretto né indiretto, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazione è in particolare:

- Promozione e sostegno dei diritti della famiglia;
- Promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti;

ART. 3 ATTIVITÀ

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

1) Promozione di attività di arricchimento delle competenze genitoriali, in particolare mediante la formazione con l'ausilio di professionisti qualificati;

2) Sviluppo di risorse presenti nella realtà locale proponendo la creazione di nuovi servizi per la famiglia;

3) Organizzazione di luoghi di incontro e di scambio, al di fuori dei percorsi istituzionali, con tematiche centrate sulle esigenze della famiglia;

4) Promozione, organizzazione e attuazione di forme di mutuo-aiuto tra genitori e altri membri della famiglia per facilitare la gestione familiare;

5) Promozione, organizzazione e attuazione di iniziative sistematiche di approfondimento, di sensibilizzazione, di formazione su tematiche specifiche rivolte alla famiglia e a soggetti che lavorano o collaborano con la famiglia, al fine di fornire un valido supporto al ruolo educativo e sociale nell'attuale contesto culturale.

6) Promozione, organizzazione e gestione di scambio di informazioni riguardanti luoghi o esercizi commerciali, istituzionali e professionali a misura di famiglia presenti nel territorio (pediatri, baby-sitter, tate e collaboratrici domestiche, ricette, negozi utili quali ludoteche, ristoranti, spacci pannolini e abbigliamento, biblioteche, ASL, consultori, centri sportivi, etc). Organizzazione di tali informazioni in modo tale che siano a disposizione della comunità.

7) Promozione, organizzazione e gestione di spazi di incontro mamme e

bambini

8) Promozione, organizzazione e gestione di attività ludico/ricreative e culturali per i componenti della famiglia (ad esempio teatro, cinema, laboratori, danza, musica, concerti, mostre, etc.)

9) Promozione, organizzazione e gestione di momenti di socializzazione e aggregazione tra i componenti della famiglia (ad esempio aperitivi, cene, colazioni, feste, gruppi mamma, pic-nic, grigliate, gite, passeggiate, week-end, vacanze, etc.)

10) Promozione, organizzazione e gestione del coinvolgimento e della cooperazione delle diverse realtà territoriali per progetti finalizzati a migliorare servizi e spazi per la famiglia, con l'obiettivo di rendere la città più a misura di famiglia.

11) Promozione, organizzazione e gestione di iniziative per la conciliazione famiglia-lavoro

12) e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

ART. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere

posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari, la cui carica ha durata annuale. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; può anche accogliere l'adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è

intrasmissibile.

ART.5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Staruto e delle linee programmatiche emanate.

ART.6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 7 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo, tra cui:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Tutte le cariche associative sono elettive e assunte a titolo gratuito ed hanno

durata di 3 (tre) anni.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto ovvero per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) elezione del Presidente,

b) elezione del Consiglio Direttivo,

c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,

d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,

e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,

f) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,

g) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza d

3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di TRE ad un massimo di UNDICI membri.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

d) ammette i nuovi soci;

e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è

presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

a) Il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale).

b) Il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

c) Il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente che non può essere rieletto per più di due volte consecutive.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito

dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

ART. 12 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.

Conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

ART. 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART.14 - I MEZZI FINANZIARI

L'associazione "Eccemamma" trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione potrà contribuire al finanziamento e allo sviluppo delle attività di cooperative sociali impegnate in settori e con finalità e ispirazione analoghi a quelli dell'Associazione, diventandone socia, ai sensi della legge 8 Novembre 1991, n.381 e avvalendosi dei servizi resi dalle stesse.

L'Associazione può infine dar vita o partecipare ad enti, associazione e società di servizi purché finalizzati ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART. 15 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

15.1 L'esercizio sociale va dal 01/01. al 31/12 di ogni anno.

15.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle

attività istituzionali statutariamente previste.

15.5 E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale.

ART.16 - SCIOGLIMENTO

16.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

16.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari o ad altre Associazioni operanti in identico od analogo settore.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle legg vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 7 dicembr 2000, n. 383 e alle loro eventuali successive variazioni.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE